

STATUTO

MANI D'ORO COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GANGI PA VIA OCCIDENTALE 29

Numero REA: PA - 184600

Codice fiscale: 04387540828

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-05-2006 - Statuto completo	2
--	---

pubblici e privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione.".

Il nuovo testo di Statuto, con le modifiche apportate, diviso in vari titoli, risulta formulato come segue:

"STATUTO

DELLA SOCIETA' COOPERATIVA MANI D'ORO CHE ADOTTA LA NORMATIVA DELLA S.R.L.

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA -

NORME APPLICABILI

ART.1 (Denominazione)

E' costituita con sede nel Comune di Gangi, la Società Cooperativa di Solidarietà Sociale, denominata: "**MANI D'ORO COOPERATIVA SOCIALE** "

ART.2 (Sede)

La cooperativa a sede nel comune di Gangi all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del comune al punto precedente con semplice decisione

dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle Imprese; spetta invece, ai soci decidere il trasferimento della sede in comune diverso da quello indicato al primo comma del presente articolo.

Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo amministrativo.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, e quello risultante dal libro soci.

ART. 3 (Durata)

La società è costituita a tempo indeterminato. Ogni socio potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di sei mesi da esercitarsi mediante comunicazione trasmessa con qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo della sede sociale.

La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai nn 1),2),3),5),6) e 7) dell'articolo 2484 codice civile nonché per la perdita del capitale sociale.

ART.4 (Norme applicabili)

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del c.c e dalle leggi speciali, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

Alla cooperativa si applicano altresì, in particolare, le disposizioni di cui alla legge 3 aprile 2001, n.142 di riforma della figura del socio lavoratore, e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO - REQUISITI

Art. 5 (Scopo mutualistico)

1. La società senza finalità speculative, si propone di perseguire, secondo il dettato delle leggi n. 381 dell'8 novembre 1991 "Disciplina delle Cooperative sociali", della L.R. 9 maggio 1986 n. 22 "Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia" e della legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" ed eventuali modifiche ed integrazione, della legge 109 del 1996 sui beni confiscati per uso sociale, l'interesse generale della comunità alla promozione e all'integrazione sociale dei cittadini, mediante:

- a) la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi
- b) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art.4 della legge 381/91.

2. Lo scopo che i soci cooperatori intendono perseguire

altresì è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

3. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata, o autonoma nelle diverse tipologie previste dalla legge ovvero in qualsiasi altra forma che consente la legislazione italiana, anche attraverso convenzioni con Enti locali (Comuni, Comunità montane, associazioni e consorzi di Comuni, Province, Regioni, A.S.L. ecc), con enti pubblici, parapubblici, morali, di volontariato e privati.

4. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato dall'Assemblea ai sensi dell'art.6 della legge 3 aprile 2001 n. 142.

5. La Cooperativa si propone inoltre di perseguire l'interesse generale della comunità, di promuovere l'integrazione sociale nell'ambito di servizi di utilità collettiva attraverso la gestione di servizi sociali, educativi, socio-sanitari e socio-assistenziali, a vantaggio di soggetti bisognosi di assistenza, come: anziani, inabili fisici e psichici, malati di Alzheimer, etilisti, tossicodipendenti, minori, gestanti e ragazze madri, ecc.

6. La tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla cooperativa e dalla associazione di rappresentanza nell'ambito delle leggi vigenti in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni.

7. La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

8. La cooperativa si propone altresì, di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano.

9. La cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi non soci, avvalendosi anche delle prestazioni lavorative o di altra natura di soggetti diversi dai soci.

10. Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento.

ART. 6 (Oggetto sociale)

1. La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fine speculativo, di offrire tramite i propri soci, servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi di cui alla legge 8/11/1991, n.381. La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia, indirettamente e direttamente attinenti ai medesimi nonché tra l'altro, a solo titolo esemplificativo:

- Attività e servizi di riabilitazione;
- Istituti di ricovero - semiconvitto - convitto

- Asili nido;
- Centro diurno assistenza ed incontro;
- Comunità alloggio destinata ad accogliere minori, anziani ed inabili affetti da incapacità di provvedere da sé, interamente o parzialmente, alle normali necessità della vita individuale e sociale, determinata da una deficienza congenita o acquisita, fisica o psichica, e da una conseguente incapacità a livello della persona, avente conseguenze individuali, familiari e sociali:
- Casa albergo per minori, inabili e anziani;
- Casa protetta;
- Centro accoglienza temporanea per l'ospitalità diurna o residenziale per minori, anziani, inabili, gestanti, ragazze madri, soggetti svantaggiati, extracomunitari, immigrati, ecc.;
- Case famiglia; Soggiorni vacanza; Comunità di tipo familiare; Assistenza domiciliare fornire l'assistenza domiciliare in favore di minori, inabili, anziani, anche affetti da incapacità di provvedere da sé, interamente o parzialmente, alle normali necessità della vita individuale e sociale, determinata da una deficienza congenita o acquisita, fisica o psichica, e da una conseguente incapacità a livello della persona, avente conseguenze individuali, familiari e sociali; al fine di garantire agli stessi quei servizi che permettono loro di vivere comodamente a casa;

- Casa di riposo; Casa accoglienza (solo per gestanti, ragazze madri e donne in difficoltà);
- Telesoccorso;
- Comunità Terapeutiche Assistite;
- Centri residenziali di prima accoglienza di vittime di maltrattamento ed abuso;
- Centri di accoglienza per immigrati ed extracomunitari (produzione di beni o erogazioni di servizi finalizzati all'inserimento sociale di persone svantaggiate);
- Realizzare e gestire progetti rieducativi e/o riabilitativi attraverso l'utilizzo di metodologie e tecniche alternative alla medicina, quali: Ippoterapia, Pet Therapy, terapie olistiche, arti terapie, musicoterapia e quant'altro abbia come finalità il miglioramento psico-fisico del soggetto;
- Consultori familiari, strutture sociali scolastiche e parascolastiche;
- Servizio di trasporto per disabili e persone svantaggiate;
- Attività di formazione e consulenza, anche attraverso l'istituzione di corsi a tutti i livelli per disadattati.
- Attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro la quale opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza di persone in stato di bisogno.
- La promozione di incontri, manifestazioni, spettacoli, gite, escursioni atte ad elevare spiritualmente e

culturalmente ed a fornire occasioni di svago agli utenti ed alle loro famiglie.

- L'organizzazione e la gestione di soggiorni vacanza, anche per conto terzi, con l'ausilio di personale specializzato.

- L'educazione sanitaria e sociale della popolazione sulle cause e sulle conseguenze degli handicap e delle devianze, anche in ordine alla prevenzione degli stati invalidanti prima e durante la gestazione, il parto, il periodo prenatale e nelle fasi di sviluppo bio-fisico e psico-sociale.

- Attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti.

- Attività di assistenza infermieristica, sanitaria, medica generica e specialistica per i soggetti sopra citati.

- Attività di formazione e consulenza rivolta soprattutto alla specifica preparazione dei docenti ed animatori da qualificare per soggetti portatori di handicap, minori e persone in difficoltà;

- La gestione di Centri Pasti modernamente concepiti per la fornitura e distribuzione di pasti caldi ad ospedali, scuole, mense aziendali, comunità, enti pubblici e privati, ecc

- Gestire orti botanici e giardini zoologici compresi i minizoo per bambini, fattorie didattiche, ecc;

- Gestione delle riserve naturali comprese attività di tutela dell'ambiente;

- Gestire servizi di turismo alternativo e sociale;
- Organizzare e gestire servizi di segretariato sociale;
- Utilizzare volontari ed obiettori;
- Progettare e gestire servizi sull'affido familiare e sull'adozione;
- Progettare e gestire attività sull'educazione alla legalità;
- Progettare e gestire centri di telelavoro, lavoro interinale e collocamento di mano d'opera temporanea, agenzie di fornitura di lavoratori domestici interinali;
- Creare una rete di servizi attrezzata con opportuno supporto computerizzato e telematico per la progettazione di interventi a salvaguardia dell'ambiente;
- Attività di bed & breakfast;
- Pulizia, gestione e manutenzione di aree di interesse paesaggistico (giardini, spiagge, parchi, strade, parcheggi) di locali pubblici e privati;
- Realizzare e gestire progetti integrati a carattere sociale, turistico, agriturismo, ambientale ed agricolo;
- Costruzione e manutenzione di impianti di cui alle lettere A B C D E F G della legge 46/90;
- Promuovere, realizzare, sviluppare e gestire impianti ricettivi per il turismo;
- Villaggi turistici, alberghi, rifugi, stazioni balneari, masserie per l'agriturismo e camping;
- Organizzare escursioni per la valorizzazione di ambienti di

interesse naturalistico, ecologico, ambientale,
florofaunistico;

- Gestire mezzi di trasporto urbano ed extraurbano;
- Salvaguardia del patrimonio culturale, librario, artistico, monumentale e la sua divulgazione attraverso l'organizzazione di fiere, mostre, sagre, mostre-mercato, convegni, ecc, nonché l'organizzazione di manifestazioni a sfondo culturale e turistico;
- La messa in opera di un supporto tecnico per le imprese atto a fornire consulenza ed assistenza in materia di elaborazione dati contabili, indagini di mercato, progettazione tecnica, organizzazione di campagne pubblicitarie, gestione servizi di riscossione tributi;
- Mettere a punto procedure telematiche per la messa in rete di servizi attraverso sistemi internet o intranet;
- Stipulare convenzioni con personale specializzato laddove non ve ne sia disponibilità tra i soci per la prestazione di consulenze e lavori;
- Partecipare a gare, appalti, concorsi, trattative private, affidi diretti per la gestione di progetti di cui alla legge 328/2000 in tutti i comuni della regione siciliana.
- fondi agricoli di proprietà e non;
- allevamento per la riproduzione e commercializzazione del bestiame, macelli; centri per la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli, ortofrutticoli e

dell'allevamento;

- aziende agricole a colture biologiche o tradizionali;
- attività di ristorazione in genere;
- la manutenzione e la gestione di verde pubblico;
- servizio di custodia presso musei, chiese, mostre, fiere e qualsivoglia manifestazione di interesse pubblico;
- produzione e commercializzazione di servizi audiovisivi, teatrali e cinematografici con qualunque supporto magnetico e non;
- lavori di facchinaggio, manuale e meccanizzato per Enti Pubblici e Privati;
- organizzazione di servizi di magazzinaggio e movimentazione di depositi a custodia di merce e cose per conto terzi;
- il trasporto e trasloco in genere e di imballaggi per conto terzi;
- assunzione di lavori di pulizia in genere sia civili che industriali per Enti pubblici e privati;
- montaggio - smontaggio - trasporto - pulizia ecc.. per la sistemazione di seggi elettorali in occasione di referendum, elezioni ecc..;
- pulizia di ogni tipo di vettura ferroviaria, tranviaria, automobilistica.
- Raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani, industriali, ospedalieri nonché scarti di lavorazione e di ogni altro rifiuto in genere con esclusione di rifiuti

radioattivi;

- Custodia di posteggi pubblici e privati in aree urbane e non, servizi di segnaletica stradale;

- Servizi di custodia di immobili pubblici e privati e gestione di impianti sportivi,

- Servizi di portineria diurna e notturna presso ospedali, case di cura e/o strutture pubbliche e private.

- centri di orientamento, servizi di inserimento in stage, tirocini, informagiovani, servizi per il matching domanda/offerta di lavoro, gestione di scuole/percorsi scolastici, alternativi sia per portatori di handicap e non legati ad approcci educativi specifici.

- (montessoriani e steineriani) e della formazione, gestione di master, corsi di specializzazione, promuovere e/o gestire per conto proprio e non sportelli informativi finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati ai sensi della legislazione vigente.- L'iniziativa informativo-formativa rivolta a tutti i cittadini, specialmente ai genitori sul significato socio-culturale dell'inserimento dei soggetti di cui sopra in tutte le istituzioni e sedi normali e sulle conoscenze tecnico-scientifiche che consentono la prevenzione ed il recupero dell'handicap e delle devianze.

- La creazione di una rete di servizi per il sostegno economico, sociale e psico-pedagogico anche in forma

domiciliare alle famiglie per aiutare la permanenza nell'ambito domestico dei soggetti di cui sopra che richiede sorveglianza continua e cure particolari.

- Corsi di formazione professionali, perfezionamento, addestramento e qualificazione, centri di orientamento, servizi di prevenzione alla delinquenza e all'uso di droghe, con il coinvolgimento delle istituzioni pubbliche e private.

- Servizi ricreativi ed educativi per l'infanzia e l'adolescenza, centri di aggregazione, ludoteche, baby parking, asili nido, asili nido aziendali, biblioteche, doposcuola, scuole materne, corsi musicali e di informatica, aree verdi attrezzate, parchi gioco, giardini d'infanzia, centri ricreativi cittadini (estivi e non), campi estivi e/o educativi, luoghi in cui i bambini possono ricevere gli stimoli necessari allo sviluppo della loro personalità, servizi di personale di vigilanza e custodia dei bambini malati, servizi di assistenza igienico-personale nelle scuole, servizi di trasporto ed accompagnamento presso le scuole di ogni ordine e grado, servizi di assistenza sanitaria, socio-assistenziale, psicoterapeutica, di riabilitazione psicomotoria per minori, anziani, portatori di handicap, ecc.

- Produrre spettacoli teatrali e quanto occorre a mettere in scena spettacoli di svariato genere, editare giornali, riviste e libri sia in proprio che per conto terzi.

- Per il raggiungimento dei suoi scopi la società cooperativa potrà istituire e gestire anche in qualità di soggetto concessionario o accreditato di servizi pubblico, strutture ed istituzioni socio-sanitarie, socio-assistenziali sia pubbliche che private mediante la dotazione della strumentazione più idonea ed avanzata.
- La promozione di servizi mensa e di trasporto per la frequenza degli asili nido, della scuola di ogni ordine e grado, dei corsi di formazione professionale e dei centri educativo-riabilitativi a carattere ambulatoriale e diurno.
- La cooperativa potrà altresì attrezzare un' équipe di operatori in grado di soddisfare richieste di pulizie di locali di interesse pubblico e privato.
- Per il conseguimento dello scopo sociale potrà inoltre: partecipare a gare, bandi pubblici, trattative private ed altre forme di affidamento di lavori per la fornitura di beni e servizi, inerenti l'oggetto sociale, indetti da enti pubblici e privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

ART. 7 (Requisiti mutualistici)

La cooperativa:

1. destina annualmente al fondo mutualistico di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 una quota pari al 3% dell'utile di esercizio;

2. non può distribuire dividendi superiori alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale sociale effettivamente versato;

3. non può distribuire fra i soci le riserve durante la vita sociale;

4. devolverà, in caso di scioglimento il patrimonio sociale residuo dedotto il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO III

Associati - Rapporto Associativo

Art. 8 (Soci ordinari)

1- Il numero dei soci cooperatori non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge e non superiore al massimo stabilito dalla legge per applicare nella cooperativa le norme sulla società a responsabilità limitata e non superare i limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2 ,del codice civile .

2- Possono essere soci le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e comunque coloro che possano

collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

3- L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

4- Possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale

5- Possono essere soci le persone svantaggiate indicate dall'art.4 comma 1 della legge 8 novembre 1991 n°381 nella misura di almeno il 30% dei soci lavoratori della cooperativa. Le condizioni di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

6- Non possono essere soci coloro che, esercitano in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori e i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

7- Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

ART. 9 (Soci Speciali)

L'organo Amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione ovvero
- b) al loro inserimento nell'impresa sociale.

Nel caso in cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso in cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere , ancorchè parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in

conformità con quanto previsto da apposito regolamento,
stabilisce:

1 - la durata del periodo di formazione o di inserimento del
socio speciale;

2 - i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano
le fasi di formazione professionale o di inserimento
nell'assetto produttivo della cooperativa;

3 - le azioni o la quota che il socio speciale deve
sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque
non superiore al 5% (cinque per cento) di quello previsto
per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto
dall'articolo 17, anche in misura inferiore ai soci ordinari,
in relazione ai costi di formazione professionale o di
inserimento nell'impresa cooperativa.

Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei
ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di
partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto
solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate
per l'approvazione del bilancio.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere
eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti
dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le

modalità previste dall'articolo 12.

I nuovi soci lavoratori ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei lavoratori.

ART.10 (Soci volontari)

La cooperativa ai sensi della legge 381/1991 può avere soci volontari nel numero e alle condizioni dalla stessa legge stabiliti.

Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente, per fini di solidarietà.

Essi sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci; il loro numero complessivo non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci. Le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 11 (Soci sovventori)

1 - Possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

2 - Possono essere soci sovventori solo le persone fisiche;

3 - I soci sovventori persone fisiche possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da soci lavoratori.

4 - I conferimenti dei soci sovventori costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico o il potenziamento aziendale di cui al precedente art. 4 del presente statuto.

5 - L'ammissione del socio sovventore è deliberata dall'organo amministrativo .

6 - Al socio sovventore è attribuito un voto. Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori non deve superare in ogni caso il terzo dei voti assegnati a tutti gli altri soci.

7 - In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale sociale dei soci sovventori sarà ridotto dopo quello dei soci lavoratori.

Art. 12 (Domanda di ammissione)

1 - Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

a) l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale;

b) l'indicazione della sua effettiva attività di lavoro svolta o da svolgere, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione.

c) il numero delle quote, cadauna del valore nominale di euro 25 che si propone di sottoscrivere e che tuttavia tale numero di quote non può superare nel loro valore il limite massimo fissato dalla legge;

d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 37 del presente statuto.

Se l'ammissione riguarda il socio volontario, il socio in formazione od in inserimento, dovrà essere specificate tale qualifica.

Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera a) del comma 1, la denominazione dell'ente, le sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale ed allega copia dell'atto costitutivo e dello statuto

vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'Ente e dal Presidente del Collegio Sindacale, ove presente, nonchè l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa.

2 - L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 6 e la inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera entro sessanta giorni sulla domanda assegnando il socio alla categoria dei soci lavoratori ovvero a quella speciale dei soci in formazione o in inserimento o dei volontari e stabilisce le modalità e i termini per il versamento del capitale sociale.

3 - L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza dell'accoglimento della domanda deliberata dall'organo amministrativo;

4 - A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, l'organo amministrativo provvederà all'annotazione nel libro soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.

5 - Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione anche

di quella relativa ai soci alla categoria speciale determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, l'organo amministrativo deve rigettare la domanda di ammissione oppure convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea straordinaria abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

6 - In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro 60 giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio, può entro 60 giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

7 - Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

8 - L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 13 (Obblighi e diritti dei soci)

1 - I soci cooperatori che sottoscrivono la quota sociale di cui al comma c) del precedente articolo 7 sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta ;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

2 - I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 14 (Incompatibilità)

E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'organo amministrativo che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

Art. 15 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- 1 - per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- 2 - per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 16 (Recesso)

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più nella condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo, o di altra natura sia cessato per qualsiasi motivo.

2 - Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che a norma di legge e del presente statuto legittimino il recesso.

3 - La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa. L'organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediatamente comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al collegio

arbitrale.

4 - Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale e al rapporto mutualistico a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 17 (Esclusione)

1 - L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

b) che con inadempimenti ripetuti non consente la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto societario;

c) che senza giustificato motivo non partecipi per più di 3 volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;

d) che senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 13 ;

f) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:

a) subordinato:

1) per mancato superamento del periodo di prova deciso

dalla cooperativa;

2) per mutuo consenso;

3) per dimissioni anche in periodo di prova;

4) per licenziamento anche per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

5) per perdita di appalto da parte della cooperativa;

b) diverso da quello subordinato:

1) per mutuo consenso;

2) per recesso contrattuale comunicato dal socio;

3) per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte del socio lavoratore;

4) per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte della cooperativa.

g) che sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;

h) che si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;

i) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;

j) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali senza la prescritta autorizzazione dell'organo amministrativo ;

k) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo;

l) che nell'ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;

m) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla cooperativa;

n) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti;

o) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli.

Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, l'assemblea ordinaria ha la facoltà di non decretare l'esclusione per i soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

L'esclusione diventa operante con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dall'organo amministrativo .

Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione al collegio arbitrale nel termine di sessanta giorni.

Art. 18 (Comunicazione di recesso, esclusione)

1. Le deliberazioni assunte in materia di recesso, esclusione, debbono essere comunicate ai soci cooperatori destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. Salvo diversa e motivata decisione del consiglio di amministrazione, alla deliberazione di recesso, di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.
3. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.
4. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Art. 19 (Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione)

- 1 - I soci receduti, decaduti o esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli , la liquidazione, sarà eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale.
- 2 - Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.

3 - La liquidazione comprende il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.

Art. 20 (Morte del socio)

1 - In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione.

2 - L'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo di amministrazione.

3 - Alternativamente spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al successivo articolo.

4 - I soci cooperatori receduti, o esclusi e gli eredi del socio cooperatore defunto, dovranno chiedere il rimborso della quota loro spettante entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

5 - Gli eredi del socio cooperatore defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti che sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

6 - Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del

consiglio di amministrazione a riserva.

Art. 21 (Modalità dei rimborsi)

In caso di morte del socio cooperatore, il diritto degli eredi al rimborso delle azioni da lui effettivamente versate si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Art. 22 (Trattamento normativo ed economico dei soci lavoratori)

1 - Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

2 - In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama, i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

3 - Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiori ai compensi medi in uso

per prestazioni analoghe.

4 - Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

5 - La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

6 - In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il consiglio di amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 23 (Strumenti finanziari)

1 - Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'Art. 2480 c.c. la cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale, ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e

dell'articolo 111 octies delle d.a.t..

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- 1) l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- 2) le modalità di circolazione nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 2483 c.c. ;
- 3) i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero la partecipazione agli utili.

- 4) il termine di scadenza e le modalità di rimborso;

2 - La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

3 - All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti codice civile, in quanto compatibile con le successive disposizioni del presente statuto.

Art. 24 (azioni di partecipazione cooperativa)

- 1 - Con deliberazione dell'assemblea ordinaria, la cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto previsto dall'articolo 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dall'articolo 4 del presente

statuto.

2 - In tal caso la cooperativa, ricorrendone le condizioni e secondo le disposizioni vigenti, può emettere azioni di partecipazione cooperativa prive nel diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

3 - Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per l'ammontare indicato dalla legge.

4 - Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà ai lavoratori dipendenti ed ai soci della cooperativa, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti fissati dalla legge per i soci lavoratori.

5 - All'atto dello scioglimento della società cooperativa le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre quote per l'intero valore nominale.

6 - La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote.

7 - La regolamentazione delle azioni di partecipazione cooperativa è disciplinata, in conformità alla normativa vigente, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci che dovrà determinare anche l'eventuale

durata minima del rapporto sociale.

8 - I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dal regolamento di emissione;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad esse applicabili.

TITOLO V

RISTORNI

Art. 25 (Ristorni)

1 - L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

2 - Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

3 - L'assemblea può stabilire la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a) in forma liquida;
- b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote .

TITOLO V

Patrimonio sociale

Art. 26 (Elementi costitutivi)

1 - Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote, ciascuna di valore nominale non inferiore a 25 euro , detenute dai soci cooperatori.

b) riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 25 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci receduti;

c) dalla riserva straordinaria;

d) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

e) dagli eventuali strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 18

2 - Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci cooperatori nei limiti delle quote sottoscritte.

3 - Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa né all'atto del suo scioglimento.

Art. 27 (Caratteristiche delle quote)

1 - Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

2 - Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata.

3 - Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

4 - Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni del ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 7 .

a) In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla all'interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali.

rt. 28 (Esercizio sociale)

1 - L'esercizio sociale va da 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2 - Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario da compilarsi entrambi in conformità alle norme di legge..

3 - Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci

per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

4 - L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dall'articolo 2545-quater 1° comma del codice civile.

b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 59/92 nella misura del tre per cento;

c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n 59;

d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto e nei limiti e delle modalità previste dal precedente art. 22 ;

e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

f) ad eventuale remunerazione degli strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione di cui al precedente art. 18 ;

g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera d) dell'articolo 23 ;

5 - La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente articolo 22 è consentita una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) ed f).

6 - Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico.

TITOLO VI

Organi

Art. 29 (Organi della società)

Sono organi della società:

- a) L'assemblea dei soci;
- b) Il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico;
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio sindacale, se istituito e se ne ricorrono le condizioni di cui all'art.2543 del Codice Civile

Art. 30 (Assemblea dei soci cooperatori)

- 1 Le assemblee sono ordinarie e straordinarie
- 2 L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione mediante avviso, contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo (nella sede o altrove purchè nel territorio nazionale) dell'adunanza, e la data e ora della

prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, secondo le modalità seguenti:

3 Avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 10 giorni prima dell' adunanza unitamente ad avviso comunicato ai soci con mezzi idonei che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 10 giorni prima dell'assemblea, nel domicilio risultante dal libro soci.

4 - In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi e il revisore se nominato.

5 - Il consiglio di amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita dal primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

6 - La convocazione può essere effettuata negli altri modi indicati dalla legge.

Art. 31 (Assemblea ordinaria dei soci)

1- L'assemblea ordinaria dei soci:

a) delibera sulla costituzione, così come prevista dall'articolo 4 del presente statuto, del fondo per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione il

potenziamento aziendale;

b) delibera sull'emissione di azioni di partecipazione cooperativa per la realizzazione di programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo tecnologico, all'ammodernamento, alla ristrutturazione e al potenziamento aziendale;

c) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo.

Con l'approvazione del bilancio consuntivo, l'assemblea ordinaria dei soci deve pure approvare, annualmente, gli stati di attuazione dei programmi pluriennali di cui all'articolo 4 del presente statuto;

d) procede alla nomina delle cariche sociali predeterminando il numero dei consiglieri da eleggere;

e) determina la misura dei gettoni di presenza, da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei sindaci e del revisore se nominato;

f) approva i regolamenti previsti dal presente statuto;

g) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci e del revisore se nominato;

h) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

i) delibera l'eventuale erogazione di trattamenti economici ulteriori ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 3

aprile 2001, n. 142;

j) delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della cooperativa;

k) delibera all'occorrenza un piano di crisi aziendale con le relative forme di apporto, anche economico, dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità.

l) la ripartizione del ristorno;

m) la ripartizione degli utili.

n) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ;

o) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;

p) delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal consiglio di amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare.

2 - Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, ed eventualmente, entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo. L'assemblea si riunisce inoltre

quante volte il consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale se istituito o da almeno un terzo dei soci.

In quest'ultimo caso la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

3 - L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata, e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

4 - La proposta di competenza dell'assemblea straordinaria ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

Art. 32 (Costituzione dell'assemblea)

1- In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e deliberare validamente, a maggioranza assoluta dei

voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto a voto, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società per cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei 3/5 dei rappresentanti aventi diritto al voto.

Art. 33 (Votazioni in assemblea)

1 Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell' alzata di mano salvo diversa determinazione dell'assemblea.

2 Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Art. 34 (Diritto di voto in assemblea)

1- Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci cooperatori e sovventori da almeno tre mesi e che non siano in mora nel pagamento delle quote.

3 Ogni socio cooperatore e sovventore ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 19 del presente statuto.

Art. 35 (Presidenza dell'assemblea)

1 L'assemblea, tanto in sede straordinaria che ordinaria, è presieduta dal presidente salvo diversa determinazione dell'assemblea.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei

presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

2- L'assemblea nomina un segretario, e , quando occorrono, due scrutatori.

3 - Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario.

4 - Il verbale della assemblea in seduta straordinaria deve essere redatto dal notaio. Esso dovrà altresì essere trascritto nel libro delle assemblee.

Art. 36 (Assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa)

1 - L'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci, viene convocata dal consiglio di amministrazione della cooperativa o dal rappresentante comune quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi.

2 - Per partecipare alle assemblee speciali i possessori di azioni di partecipazione cooperativa devono depositare i titoli, qualora emessi, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea presso la sede sociale.

3 - L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

4 - Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali

della cooperativa e chiederne estratti; può inoltre assistere alle assemblee dei soci con facoltà di impugnare le deliberazioni; deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutelare gli interessi comuni dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa nei rapporti con la società.

Art. 37 (Consiglio di amministrazione o Amministratore Unico)

La cooperativa può essere amministrata , alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione, su decisione dei soci in sede di nomina.

Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società.

Per quanto riguarda l'ordinaria amministrazione la rappresentanza spetta a ciascun socio-amministratore in via disgiunta, occorrendo, invece, per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione (intendendosi per atti di straordinaria amministrazione tutti quelli eccedenti l'importo di euro...10.000,00...) la firma congiunta di tutti i soci-amministratori.

In ogni caso le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall'atto costitutivo, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

1. Il consiglio di amministrazione si compone da un numero

minimo di tre a un massimo di cinque consiglieri. L'assemblea in sede di nomina ne predetermina il numero.

2. L'amministrazione della cooperativa può essere affidata, in caso di nomina del consiglio di amministrazione, anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza sia scelta tra i soci cooperatori.

3. L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori e ha la rappresentanza della cooperativa.

4. Il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico restano in carica tre anni e possono essere rieletti.

5. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo sia stato ricostituito.

6. In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

7. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

8. In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

9. In caso di mancanza del Collegio Sindacale,

l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione .

10. I componenti il Consiglio di Amministrazione o l'amministratore unico sono dispensati dal prestare cauzione.

11. Spetta all'assemblea dei soci determinare i gettoni di presenza dovuti per la loro attività collegiale.

12. Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina , il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri il presidente ed il vice presidente. Può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo.

13. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente almeno una volta all'anno, nonchè tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

14. La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza, e nei casi urgenti almeno un giorno prima.

15. Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue

deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi e il revisore se nominati.

16. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri in carica.

17. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

18. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

19. Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati i sindaci ed amministratori o il direttore, oppure loro parenti o affini fino al terzo grado.

20. Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e da un segretario.

21. Detto verbale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

22. Il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

23. Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo,

delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

24. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonchè i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.

25. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo di azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

26. L'organo amministrativo, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, relaziona sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545 octies c.c..

27. Nella medesima relazione l'organo amministrativo deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 38 (Presidente del consiglio di amministrazione)

1. In caso di nomina del consiglio di amministrazione ha la

rappresentanza e la firma sociale spettano al presidente del consiglio .

2. In sua comprovata assenza o impedimento la rappresentanza e la firma sociale sono trasferite al vice presidente.

3. Il presidente per ciò è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

4. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle lite attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

5. Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare i propri poteri in tutto o in parte, al vice presidente od a un membro del consiglio, nonchè con speciale procura, ad impiegati della società.

Art 39 (Sanzioni amministrative)

Per le sanzioni amministrative conseguenti a violazioni delle norme amministrative e fiscali commesse dai rappresentanti della società nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri, la società, nei modi e nei termini consentiti dalle vigenti disposizioni normative, assume il relativo debito con facoltà, se del caso, di addivenire a definizione agevolata delle pendenze. L'assunzione di

responsabilità viene in ogni caso esclusa quando che ha commesso la violazione ha agito volontariamente in danno della società o, comunque, con dolo o colpa grave.

Art.40 (Organo di controllo)

La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477 c.c. In questo caso il Collegio Sindacale verrà nominato ed opererà ai sensi del successivo articolo all'uopo previsto.

I soci, indipendentemente dall'obbligatorietà prevista dall'articolo 2477 1° e 2° comma del Cod.Civ., con decisione da adottarsi a sensi del precedente apposito articolo in merito alle decisioni dei soci, possono nominare:

- il Collegio Sindacale, che dovrà essere nominato e che opererà a sensi del successivo specifico articolo;
- un Revisore, che dovrà essere nominato e che opererà a sensi del successivo specifico articolo;

Art. 41 (Collegio sindacale)

1 Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543 , comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea.

2 Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

3 L'assemblea dei soci nomina il presidente del collegio

stesso.

4 I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

5 - Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c..

6 - I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci.

7 - In caso di morte, decadenza o rinuncia di un sindaco, subentra il supplente in ordine di età. Il sindaco nominato in sostituzione di altro sindaco rimane in carica fino alla scadenza del mandato di quelli già in carica.

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409 - bis del codice civile, l'assemblea potrà affidare il controllo contabile al collegio sindacale, ove questo sia nominato.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e sia urgente necessità di provvedere.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificatamente nella relazione prevista dall'articolo 2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

Dovrà inoltre documentare la condizione di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 c.c.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei

presenti.

Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazioni e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

L'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci può essere esercitata da soci che rappresentano 1/10 dei soci.

La denuncia al tribunale di cui all'articolo 2409 del codice civile può essere promossa da almeno 1/10 dei soci.

Art.42 (Revisore)

In alternativa al Collegio Sindacale (salvo che nei casi di nomina obbligatoria del Collegio a sensi dell'art. 2477 c.c.) il controllo contabile della società può essere esercitato da un Revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Non può essere nominato alla carica di revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 Cod.Civ.

Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione dell'assemblea dei soci. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409-ter cod. civ.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409-sexies cod. civ.

Nei casi in cui non si renda obbligatoria la nomina del collegio sindacale, attraverso decisioni assunte ai sensi dell'art. 2479 c.c., la società potrà provvedere alla nomina di un revisore unico.

Il revisore, nominato per un triennio dovrà essere scelto fra gli iscritti nel Registro istituito presso il ministero della Giustizia e non dovrà versare nelle situazioni di incompatibilità di cui all'art.2399 c.c.

Il revisore ha i poteri e i doveri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis c.c. ed esercita altresì il controllo contabile di cui all'art.2409-ter.

Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero triennio, tenendo conto, ove possibile, delle vigenti tariffe professionali.

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

Art.43 (Clausola arbitrale)

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i

soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri, o da un Arbitro tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dalla Camera Arbitrale nel cui ambito ha sede la società. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la società.

Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo.

Si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003 n.5, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2003.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola arbitrale le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Le modifiche alla presente clausola arbitrale, devono essere

approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzianti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso a sensi del precedente articolo nel presente statuto.

TITOLO IX

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Art. 44 (Scioglimento e liquidazione)

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società cooperativa, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

Art. 45 (Devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento o di liquidazione della società, il patrimonio, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutualistico di promozione e sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale.

TITOLO X

Disposizioni generali

Art. 46 (Disposizioni generali)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti

sotto ponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

Art. 47 (Norma di rinvio)

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile."

Non essendo, null'altro su cui deliberare e poichè nessuno dei presenti ha preso la parola, sulle varie ed eventuali, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore diciannove e minuti quindici (19.15).

Il Presidente viene delegato a portare al presente atto e all'allegato statuto sociale tutte le modifiche e integrazioni o soppressioni richieste dal Conservatore del Registro delle Imprese in fase di deposito per l'iscrizione.

Le spese del presente atto è formalità a carico della società, ammontano approssimativamente ad Euro 900,00 (euro novecento/00).

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto in parte a macchina con nastro indelebile ai sensi di legge da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno su diciannove fogli per pagine settantaquattro fin qui e ne ho dato lettura alla costituita che lo approva e lo conferma e con me Notaio lo sottoscrive a norma di legge.

F/to: NATALINA SEMINARA - BRUCATO MARIA MADDALENA NOTAIO -
SIGILLO.

Registrato a Termini Imerese, Sez.Stacc. Petralia Sottana il